

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

15.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGRI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Estinzione dell'ente perpetuo « fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » e devoluzione dei residui beni alla « Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2062) . . . . .	158	BUFFONE ed altri: Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del corpo di commissariato aeronautico (197) . . . . .	159
PRESIDENTE . . . . .	158	PRESIDENTE . . . . .	159, 160
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	158	DE MEO, <i>Relatore</i> . . . . .	159
SOBRERO, <i>Relatore</i> . . . . .	158	LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	159
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Ammissione dei laureati in astronomia e in discipline nautiche ai pubblici concorsi per l'accesso a talune carriere direttive tecniche del personale della difesa (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2063) . . . . .	158	Soppressione dell'Orfanotrofio della marina militare di Napoli (1746) . . . . .	164
PRESIDENTE . . . . .	158, 159	PRESIDENTE . . . . .	164, 165, 166
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	159	D'AURIA . . . . .	164, 165, 166
SOBRERO, <i>Relatore</i> . . . . .	158	DE MEO . . . . .	164, 165
		LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	165, 166
		MAZZARRINO . . . . .	165, 166
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	166

---

La seduta comincia alle 10.

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1973

**Discussione del disegno di legge: Estinzione dell'ente perpetuo «fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann» e devoluzione dei residui beni alla «Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2062).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estinzione dell'ente perpetuo " Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Hermann " e devoluzione dei residui beni alla " Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'esercito " », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 aprile 1973.

L'onorevole Sobrero ha facoltà di svolgere la relazione.

SOBRERO, *Relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame è un provvedimento che è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato nella seduta dell'11 aprile di quest'anno, ed estingue un ente che praticamente non è più in grado di funzionare, in quanto la sua dotazione al momento della istituzione di due milioni di lire è stata ridotta a lire 600 mila all'atto della trasformazione in ente perpetuo con legge 13 giugno 1935, n. 1099.

Per effetto di successive donazioni, la consistenza patrimoniale attuale è di lire 1 milione, costituita dal valore nominale di titoli portanti un interesse annuo del 5 per cento. È evidente che tale cifra non consente più all'ente di perseguire le finalità previste dallo statuto, che erano quelle di elargire premi di benemeranza agli ufficiali generali dell'esercito non più in attività di servizio e che versino in non buone condizioni economiche, ovvero alle loro famiglie in occasione della morte del generale capofamiglia.

A questo punto si è ravvisata, pertanto, l'esigenza di promuoverne l'estinzione, devolvendo i beni residui all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'esercito, che svolge una meritoria attività per l'elevazione morale, sociale e culturale dei propri assistiti.

Per queste ragioni, il relatore invita gli onorevoli colleghi a volere approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

La « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », trasformata in ente perpetuo con legge 13 giugno 1935, numero 1099, è estinta.

« I beni che residueranno dopo la sua liquidazione saranno devoluti all'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito » (ONAO MCE), con sede in Roma.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ammissione dei laureati in astronomia e in discipline nautiche ai pubblici concorsi per l'accesso a talune carriere direttive tecniche del personale della difesa (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2063).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissione dei laureati in astronomia e in discipline nautiche ai pubblici concorsi per l'accesso a talune carriere direttive tecniche del personale della difesa », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 aprile 1973.

L'onorevole Sobrero ha facoltà di svolgere la relazione.

SOBRERO, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame, presentato dal Ministro della difesa di concerto col Ministro del tesoro, permette l'accesso, all'Istituto geografico militare e alla carriera dei fisici della Marina, ai laureati in astronomia, corso di laurea istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università degli studi di Padova; mentre i laureati in discipline nautiche verrebbero ad essere ammessi alla carriera direttiva e tecnica del personale dell'Istituto geografico militare dell'Esercito.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1973

Per questi motivi, il relatore ne raccomanda la sollecita approvazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa, sono apportate le seguenti modifiche.

L'ultimo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica del personale dell'Istituto geografico militare è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria o in matematica o in fisica o in astronomia o in discipline nautiche ».

L'ultimo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica dei fisici è richiesto il diploma di laurea in fisica o in astronomia; per l'accesso a quella degli ingegneri, il possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica o elettrotecnica o elettronica ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### **Discussione della proposta di legge Buffone ed altri: Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico (197).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buffone, Canestrari e Vecchiarelli: « Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico ».

L'onorevole de Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

**DE MEO, Relatore.** Mi rimetto alla relazione svolta in sede referente. In quella sede tutti i gruppi concordarono di chiedere il passaggio in sede legislativa della proposta di legge. Ne raccomando l'approvazione con lo articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione bilancio in materia di copertura finanziaria.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** In sede di Commissione bilancio vi è stato un lungo dibattito su questa materia, in quanto il Ministero del tesoro, contrariamente alla previsione della proposta di legge, in cui non viene indicato alcun onere, ha ritenuto non solo che questo vi fosse, ma che fosse anche elevato. Pertanto, dopo lunghe trattative, che si sono svolte fra il Ministero della difesa e quello del tesoro (la relazione dell'onorevole de Meo fu svolta nel dicembre o gennaio scorso), si è giunti ad un compromesso nel senso di diminuire il numero dei colonnelli da 6 a 3, di aumentare il numero dei capitani da 70 a 88 e di diminuire il numero dei subalterni da 60 a 45. Ciò, per poter da un lato coprire il vertice e dall'altro lato consentire un più rapido sviluppo di carriera in particolare da subalterno a capitano.

Bisognerebbe, allora, non solo modificare la tabella, ma anche aggiungere un articolo proposto dalla Commissione bilancio e concordato con il Ministero del tesoro, che è del seguente tenore: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1972 e 1973 in complessive lire 5 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1553 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio ».

**PRESIDENTE.** Sulle proposte di modifica presentate dalla Commissione bilancio invito gli onorevoli colleghi ad esprimere il loro parere.

**DE MEO, Relatore.** Il relatore ne prende atto.

## VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1973

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

## ART. 1.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo di amministrazione del corpo di commissariato aeronautico, stabilito dall'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1303, è così modificato:

Colonnello . . . . .	n.	6
Tenente colonnello . . . . .	»	39
Maggiore . . . . .	»	25
Capitano . . . . .	»	70
Subalterni . . . . .	»	60

Totale . . . . n. 200

La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo di amministrazione, dalla tabella annessa alla presente legge.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire al numero « 6 », l'altro « 3 ».*

*Sostituire al numero « 70 », l'altro « 88 ».*

*Sostituire al numero « 60 », l'altro « 45 ».*

Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il terzo emendamento del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 che, dopo le modifiche testé approvate, risulta così formulato:

## ART. 1.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo di amministrazione del corpo di commissariato aeronautico, stabilito dall'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1303, è così modificato:

Colonnello . . . . .	n.	3
Tenente colonnello . . . . .	»	39
Maggiore . . . . .	»	25
Capitano . . . . .	»	88
Subalterni . . . . .	»	45

Totale . . . . n. 200

La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo di amministrazione, dalla tabella annessa alla presente legge.

*(È approvato).*

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1973

Do lettura della tabella allegata:

## RUOLO AMMINISTRAZIONE

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche di servizio presso reparti, esami o corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Colonnello . . . . .	—	—	6	—	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori presenti in ruolo
Tenente colonnello	scelta	3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989	39	1	
Maggiore . . . . .	anzianità	—	25	—	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Capitano . . . . .	scelta	3 anni in una direzione di commissariato di regione aerea o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di 2° grado	70	5	
Tenente . . . . .	anzianità	4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso ente centrale o territoriale o periferico	60	—	
Sottotenente . . . . .	anzianità	12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto			

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire al numero « 6 », l'altro « 3 ».*

*Sostituire al numero « 70 », l'altro « 88 ».*

*Sostituire al numero « 60 », l'altro « 45 ».*

*Alla quinta colonna aggiungere dopo la parola « 1 » le altre « ogni due anni ».*

Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il terzo emendamento del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il quarto emendamento del Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione la tabella che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulata:

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1973

## RUOLO AMMINISTRAZIONE

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche di servizio presso reparti, esami o corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Colonnello . . . .	—	—	3	—	
Tenente colonnello	scelta	3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989	39	1 ogni 2 anni	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori presenti in ruolo
Maggiore . . . .	anzianità	—	25	—	—
Capitano . . . .	scelta	3 anni in una direzione di commissariato di regione aerea o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di 2° grado	88	5	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . . .	anzianità	4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso ente centrale o territoriale o periferico	45	—	
Sottotenente . . .	anzianità	12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto			

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

*(È approvata).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

Per gli anni 1972 e 1973 il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello è fissato, in deroga alla tabella annessa alla presente legge, rispettivamente in 3 e 2 unità.

L'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati, da ammettere a valutazione per l'anno 1972, già formata alla data di entrata in vigore della presente legge, è nuovamente determinata, con riferimento al 31 ottobre 1971, e comprende 11 unità.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1972 del primo comma del presente articolo si procede alla formazione di un apposito quadro

suppletivo comprendente i tre tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per lo stesso anno, integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al precedente comma, seguono quello iscritto nel quadro ordinario. Per le iscrizioni nel quadro suppletivo i provvedimenti di collocamento a disposizione, già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1972, nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati. Le promozioni sono disposte, dando la precedenza all'ufficiale iscritto sul quadro già formato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono revocati i collocamenti in soprannumero dei tenenti colonnelli del corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, già disposti in decorrenza 31 dicembre 1971

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1973

ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

Per l'anno 1972 gli ufficiali « a disposizione » del ruolo di amministrazione possono essere promossi in deroga al disposto di cui all'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1303.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire, al primo comma, ai numeri « 3 e 2 » i seguenti « 2 e 1 ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire, al terzo comma, alla parola « tre », l'altra « due ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 che, dopo le modifiche dianzi approvate risulta così formulato:

#### ART. 2.

Per gli anni 1972 e 1973 il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello è fissato, in deroga alla tabella annessa alla presente legge, rispettivamente in 2 e 1 unità.

L'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati, da ammettere a valutazione per l'anno 1972, già formata alla data di entrata in vigore della presente legge, è nuovamente determinata, con riferimento al 31 ottobre 1971, e comprende 11 unità.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1972 del primo comma del presente articolo si procede alla formazione di un apposito quadro suppletivo comprendente i due tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per lo stesso anno, integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al precedente comma, seguono quello iscritto nel quadro ordinario. Per le iscrizioni nel quadro suppletivo i provvedimenti di collocamento a disposizione, già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1972, nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati. Le promozioni sono disposte, dando la precedenza all'ufficiale iscritto sul quadro già formato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono revocati i collocamenti in soprannumero dei tenenti colonnelli del corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, già disposti in decorrenza 31 dicembre 1971 ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

Per l'anno 1972 gli ufficiali « a disposizione » del ruolo di amministrazione possono essere promossi in deroga al disposto di cui all'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1303.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

Fino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello i maggiori del corpo di commissariato, ruolo amministrazione non possono essere promossi prima di avere compiuto quattro anni di permanenza nel grado.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere dopo la parola « commissariato » l'altra « aeronautico ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3 che, dopo la modifica dianzi approvata, risulta così formulato:

#### ART. 3.

Fino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello i maggiori del corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione non possono essere promossi prima di avere compiuto quattro anni di permanenza nel grado.

*(È approvato).*

Su parere conforme della V Commissione, propongo il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 4.

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1972 e 1973 in complessive lire 5 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1553 dello stato

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1973

di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, ora divenuto articolo 5:

#### ART. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Orfanotrofo della marina militare di Napoli (1746).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Orfanotrofo della marina militare di Napoli ».

In sostituzione del relatore mi richiamo alla relazione che su questo disegno di legge ho svolto in sede referente.

Si tratta in sostanza di sopprimere l'Orfanotrofo della marina militare di Napoli e di devolvere i proventi ricavati dalla alienazione del patrimonio, dedotti tutti gli eventuali oneri, all'istituto « Andrea Doria », che dovrà prestare la propria assistenza ad alcuni anziani orfani di ufficiali della marina.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'AURIA. In sede referente, il nostro gruppo già espresse il proprio parere favorevole alla soppressione dell'orfanotrofo della marina militare di Napoli; però da parte degli interessati è sorta una legittima apprensione dovuta al fatto che fino ad oggi essi per ogni loro necessità hanno sempre fatto ricorso all'orfanotrofo della marina militare di Napoli, mentre con il provvedimento che oggi andiamo a varare tutto ciò viene a mancare. A questo punto, sorge il problema di come cautelare e garantire gli interessati, che tra l'altro sono donne di età molto avanzata.

D'altra parte, mentre nella relazione è detto che all'assistenza in favore degli iscritti

all'orfanotrofo provvederà l'istituto « Andrea Doria » con le stesse modalità o in misura almeno pari, nell'articolato del provvedimento ciò non viene espressamente previsto e, quindi, questa dichiarazione potrebbe anche rimanere soltanto nelle buone intenzioni del Governo e non essere successivamente concretizzata.

Fatte queste considerazioni e dal momento che l'assistenza che viene prestata a queste donne proviene dalla rendita, almeno fino ad oggi, di un patrimonio di immobili, che dovrà essere alienato dall'istituto « Andrea Doria », chiedo se non sia opportuno sostituire l'articolo 3 con uno nuovo che potrebbe così suonare: « I sussidi alle orfane nubili già iscritte alla data di promulgazione della presente legge all'orfanotrofo di cui al precedente articolo 1 provvederà l'istituto « Andrea Doria » nella misura attualmente erogata aumentata ogni anno del 10 per cento ».

Questa soluzione mi sembra possa essere accolta dagli altri colleghi, anche perché in questo modo si darebbe a queste anziane signore una certa garanzia di non perdere ciò di cui attualmente godono.

Si pensi che fino allo scorso anno a loro veniva data la somma di lire 8 mila ogni due mesi, mentre attualmente percepiscono lire 25.000 sempre ogni due mesi; pertanto, con la proposta che prima ho avanzato si darebbe la garanzia che questa somma aumenterebbe ogni anno del 10 per cento.

Attualmente, gli interessi derivanti dai beni, tutti erogati sotto forma di assistenza, non coprono neppure quello che è il reale apporto derivante dal patrimonio. Si calcola che l'ente attualmente ricava da questo patrimonio otto-nove milioni l'anno, mentre i sussidi ammontano a 20-25.000 lire ogni due mesi per complessive 500-550.000 lire ogni due mesi; in totale distribuisce 3-4 milioni l'anno. Da ciò deriva che l'ente distribuisce molto di meno rispetto ai proventi.

DE MEO. Aderisco allo spirito dell'intervento dell'onorevole D'Auria, ma sono contrario al termine « sussidi » che è umiliante; non risolve alcun problema e viene a limitare le possibilità d'intervento dell'istituto, mentre il termine « assistenza » è molto più vasto. Poi non so come si possa stabilire questo 10 per cento.

D'AURIA. Purtroppo attualmente l'assistenza viene concessa in base al criterio dell'erogazione di sussidi.



VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1973

MAZZARRINO. Si trattava di stabilire la copertura degli interessi bancari, ma non credo che diano il 10 per cento.

DE MEO. Per non ritardare l'approvazione del disegno di legge, potremo presentare un ordine del giorno con cui si impegna il Governo a rivedere questo tipo di assistenza, in modo da vincolare l'istituto a migliorare la misura dei sussidi. Difatti, se introita otto milioni di lire e ne distribuisce cinque (se i calcoli sono esatti), non capisco perché non si debbano migliorare le attuali prestazioni. Siccome non conosciamo il bilancio dell'istituto e pertanto il 10 o il 15 per cento può essere sufficiente come non può essere aderente alla realtà, è meglio presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione nelle linee generali.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il patrimonio di questo orfanotrofio, come è scritto nella relazione, è costituito da immobili ormai vetusti e nel disegno di legge non si dice che questo patrimonio debba essere alienato, come mi sembra di aver sentito dagli interventi che si sono svolti. In realtà, il patrimonio passa all'istituto « Andrea Doria » che lo incorporerà e deciderà se tenerlo oppure alienarlo. Si tratta di un problema che non riguarda il disegno di legge al nostro esame, ma l'attività del consiglio di amministrazione di detto istituto.

Ciò premesso, si può senz'altro accogliere la raccomandazione formulata dall'onorevole D'Auria, meglio ancora se, come ha suggerito l'onorevole de Meo, viene consacrata in un ordine del giorno che il Governo non ha alcuna difficoltà ad accettare e a trasmettere all'istituto « Andrea Doria », affinché non soltanto venga mantenuta l'attuale assistenza, ma venga migliorata. Ho motivo di ritenere che proprio per la complessa attività che questo istituto svolge sul piano assistenziale l'assistenza dovrà essere migliorata mettendola sullo stesso piano di quella che svolge l'istituto « Andrea Doria ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

L'orfanotrofio della marina militare istituito a Napoli con decreto 16 settembre 1831, modificato con decreto prodittoriale 8 otto-

bre 1860, per le orfane nubili del personale della marina militare, è soppresso.

D'AURIA. Mi sia permessa una breve dichiarazione di voto. Onorevole sottosegretario, ho colto l'istanza cui ella faceva cenno parlando con alcune delle interessate al disegno di legge. Nella stessa relazione che illustra il provvedimento si dice: « A tal fine tende l'unito disegno di legge il quale, per salvaguardare i diritti delle orfane che finora hanno beneficiato dell'attività dell'orfanotrofio di Napoli, prevede anche che il compito dell'assistenza in loro favore incomberà — con le stesse modalità o in misura almeno pari — sull'istituto « Andrea Doria ». In sostanza lo stesso Governo si è preoccupato di assicurare che le interessate non verranno a trovarsi in una situazione peggiore rispetto a quella attuale. Tutto ciò, però, non è stato tradotto nell'articolato del disegno di legge, per cui potrebbe rimanere tra le intenzioni del Governo.

Desidero far rilevare che negli ambienti della marina militare di Napoli si parla della alienazione di questi immobili, tant'è vero che si è già proceduto ad una stima dei beni e si dice anche chi dovrebbe concorrere a comprare questo o quel palazzo. Queste cose non le ho inventate io. È ovvio che l'istituto « Andrea Doria » può vendere o no, in quanto ha il compito di assorbire l'ente liquidandolo.

Il gruppo comunista è d'accordo ad approvare il disegno di legge così com'è, salvo a trasfondere in un ordine del giorno le preoccupazioni non solo nostre, ma anche del Governo che le ha esplicitate nella relazione che accompagna il disegno di legge e nell'intervento del sottosegretario.

MAZZARRINO. Le assistite godranno della stessa assistenza di tutti gli altri assistiti dall'istituto « Andrea Doria » o continueranno ad avere una gestione speciale all'interno di questo istituto?

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Al riguardo vi è l'articolo 3.

MAZZARRINO. Allora l'assistenza è parificata a quella che svolge l'istituto « Andrea Doria ». Per il resto sono d'accordo.

D'AURIA. Desidero fornire alcune notizie sul patrimonio dell'ente che ammonta a oltre 200 milioni di lire. Ha alcune proprietà a Salerno, 16 milioni in buoni del tesoro e 4 milioni di liquido in cassa.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1973

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione gli articoli successivi:

ART. 2.

Alla gestione di liquidazione provvede, con la procedura stabilita dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'apposito ufficio indicato dalla legge stessa.

Il residuo della gestione di liquidazione è devoluto all'istituto « Andrea Doria » ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1947, n. 989.

(È approvato).

ART. 3.

All'assistenza delle orfane nubili già iscritte, alla data di promulgazione della presente legge, all'orfanotrofio di cui al precedente articolo 1, provvederà l'istituto « Andrea Doria ».

(È approvato).

L'onorevole de Meo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Difesa,

nel votare il disegno di legge n. 1746 per la soppressione dell'orfanotrofio della marina militare a Napoli,

impegna il Governo

ad impartire opportune disposizioni perché l'Istituto " Andrea Doria " indipendentemente dalla consistenza del patrimonio recepito dal soppresso orfanotrofio della marina militare assicuri la continuità dell'assistenza migliorando le attuali prestazioni » (0-1746-1-7).

D'AURIA. Sono d'accordo, anche se non viene indicata una misura. L'assistenza, però, potrebbe anche migliorare.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Deve migliorare, in quanto non vi è una gestione a parte, per cui l'assistenza è alla pari con quella data a tutti gli altri assistiti.

D'AURIA. Non conosco in quale forma e in quale misura l'istituto « Andrea Doria » assista.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ha i ricoveri per coloro che lo chiedono e gli emolumenti per gli altri.

MAZZARRINO. Superiori alle dodicimila lire.

PRESIDENTE. Qual è il parere del rappresentante del Governo sull'ordine del giorno ?

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho alcuna difficoltà ad accettarlo.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Estinzione dell'ente perpetuo " Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann " e devoluzione dei residui beni all' " Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'esercito " » (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (2062):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Ammissione dei laureati in astronomia e in discipline nautiche ai pubblici concorsi per l'accesso a talune carriere direttive tecniche del personale della difesa » (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (2063):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

Proposta di legge BUFFONE ed altri: « Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del corpo di commissariato aeronautico » (197):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

---

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1973

---

Disegno di legge: « Soppressione dell'Orfanotrofio della marina militare di Napoli » (1746):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelini, Armani, Bandiera, Bisignani, Bodrito Antonio, Boldrini, Bologna, Bova, Cerri, Cervone, D'Alessio, D'Auria, de Meo,

Lizzero, Lucchesi, Magri, Maina, Mazzarrino, Mignani, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Orlando Ruggero, Pellizzari, Pica, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni e Villa.

**La seduta termina alle 10,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO